

N	Ente	Settore	Caso
1	Comune di Imola	Addetto sportello SUAP	<p>Propongo di lavorare su: Aua fase di rilascio</p> <p>Nel webinar si è posta l'attenzione sulla fase di rilascio dell'Aua da parte dello sportello Suap, distinta dalla fase di adozione dell'Aua da parte dell'Autorità competente (nel nostro caso Arpae).</p> <p>Il nostro iter procedurale prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al ricevimento del provvedimento dell'Aua adottata da Arpae , il Suap adotta un atto di rilascio del provvedimento di Aua (nel giro di pochi giorni, mediamente dai 3 ai 7 gg);</li> <li>- al contempo viene inviata una pec al tecnico delegato dal gestore, contenente la richiesta del versamento dei diritti istruttori Arpae e Suap;</li> <li>- l'invio, tramite pec, dell'atto di rilascio adottato dal Suap completo di Aua avviene a seguito del riscontro degli avvenuti pagamenti.</li> </ul> <p>Capita spesso che il tecnico tardi parecchi giorni (talvolta mesi) nel provvedere ai pagamenti. Arpae, con la trasmissione del provvedimento di Aua, specifica quanto segue:</p> <p><i>"Si ricorda che il Responsabile del procedimento SUAP è tenuto a: • accertare che il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al richiedente avvenga previa verifica dell'avvenuto pagamento a saldo delle spese d'istruttoria.</i></p> <p>Per tanto, seppur adottato (numerato e firmato dal dirigente), l'atto di rilascio non viene consegnato (tramite pec) al gestore, fino a quando non si ha riscontro degli avvenuti pagamenti.</p> <p>I tecnici si trovano spesso già in possesso del provvedimento di Aua, reperibile sul sito di Arpae alla pagina degli atti adottati, ma non hanno ricevuto l'atto di rilascio del Suap.</p> <p>Il Suap si trova ad avere adottato un atto di rilascio e a non poterlo effettivamente consegnare. D'altra parte, attendere gli avvenuti pagamenti per procedere con l'adozione dell'atto di rilascio significherebbe imputare al Suap lo sforamento dei tempi del procedimento, se consideriamo la data del provvedimento di rilascio dell'Aua quale data di conclusione del procedimento.</p> <p>Domande:</p>

			<p>1) il gestore, in possesso del provvedimento di Aua adottato dall'Autorità competente (Arpae), ma sprovvisto di atto di rilascio del Suap, si trova in uno stato di NON autorizzazione, giusto ?</p> <p>2) il Suap, dovrebbe modificare il proprio iter e, se sì, come ?</p>
2	<p>Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Responsabile dell'ufficio Coordinamento dei procedimenti di AUA per l'ambito regionale del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento</p> <p>Referente della Struttura stabile per la semplificazione e il coordinamento normativo, amministrativo e digitale in materia di sportello unico, sede in Udine del Servizio sistemi</p>	<p><b>QUESITO 1</b></p> <p>Con la presente si chiede al gruppo di lavoro un approfondimento sulla tematica delle modifiche sostanziali di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013. Il DPR 59/2013 non individua una procedura specifica per le modifiche sostanziali, ma effettua un semplice rinvio all'articolo 4 (procedura di rilascio dell'AUA). Questo implica che l'autorizzazione che approva la modifica sia a tutti gli effetti una nuova AUA, che sostituirà l'AUA originaria, con validità di quindici anni. Si configura, di fatto, un rinnovo. Ne consegue che è necessario acquisire - anche se la modifica sostanziale riguarda un solo titolo abilitativo ricompreso nell'AUA - i pareri/autorizzazioni dei Soggetti competenti sugli altri titoli sostituiti dall'AUA, anche se non oggetto di modifica.</p> <p><b>Si chiede pertanto al gruppo di lavoro un approfondimento in tal senso analizzando altresì le procedure svolte in merito anche dalle altre Autorità competenti (Province o Regioni).</b></p> <p>Si informa che la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato le Linee Guida AUA (<a href="http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA39/allegati/linee_guida_AUA.pdf">http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA39/allegati/linee_guida_AUA.pdf</a>; <a href="http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA39/allegati/Tabella_procedura_AUA.pdf">http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA39/allegati/Tabella_procedura_AUA.pdf</a>) Delibera n. 1350/2018 con cui ha già "semplificato" alcune tipologie di modifiche sostanziali, in particolare quelle relative al titolo abilitativo di cui alle emissioni in atmosfera art. 269 del Dlgs 152/06 data la ricorrenza delle richieste di modifiche che vengono presentate e per il fatto che l'art. 269 del Dlgs 152/06 configura alcune tipologie di modifiche come sostanziali, ma con un'istruttoria riferita unicamente alla modifica.</p> <p><b>QUESITO2</b></p> <p>Con la presente si chiede al gruppo di lavoro un approfondimento sulla tematica dell'impatto acustico in relazione alle modifiche sostanziali di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013.</p> <p>Come è noto il DPR 59/2013 stabilisce che l'AUA sostituisce "comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447", a ben vedere si tratta di due distinti "titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-autorizzazione: Le attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di</li> </ul>

		<p>informativi, digitalizzazione ed e-government</p>	<p>classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997, sono soggette ad autorizzazione. (L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6, D.P.R. n. 227/2011)</p> <p>-comunicazione: le attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997, sono soggette a comunicazione. (L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6, D.P.R. n. 227/2011).</p> <p><b>Il quesito si concentra unicamente</b> sul caso della "<b>comunicazione</b>" (e non nulla osta/autorizzazione!): si vuole approfondire la possibilità di adattare la procedura delle modifiche sostanziali (con esplicita dichiarazione di invarianza da parte della ditta delle precedenti condizioni) in modo da eliminare il silenzio-assenso (che rimarrà ovviamente in caso di nulla-osta), ma avere comunque una garanzia che la pratica sia completa sotto il profilo documentale.</p> <p>Nel caso in cui la comunicazione sia presentata nell'ambito di un'istanza di AUA non potrà produrre i suoi effetti con la presentazione allo Sportello Unico, ma solo all'esito favorevole dell'istanza; Abbiamo visto, tuttavia, che la comunicazione in materia di impatto acustico, diversamente dalle altre comunicazioni che è possibile far confluire nell'AUA (comunicazione ex art. 112 per l'utilizzo agronomico di effluenti, comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216) non ha un carattere abilitante autonomo, ma costituisce sempre un "allegato" di altri titoli abilitanti, quali ad esempio il permesso a costruire; nell'ambito dell'AUA è frequentissimo il caso in cui l'impatto acustico soggetto a comunicazione è quello prodotto dalle attività correlate alle emissioni in atmosfera (es. impianti di ventilazione).</p> <p>Si propone pertanto che, previa esplicita dichiarazione di invarianza delle precedenti condizioni resa dalla ditta, nella comunicazione di indizione della CDS il Comune venga invitato a chiedere chiarimenti ed integrazioni entro il termine ordinario di 30 giorni: in tal caso, se le integrazioni riguardano l'impatto acustico, sarà richiesta una presa d'atto che le integrazioni rispondono a quanto richiesto.</p> <p>Nel caso in cui non vengano chieste integrazioni, l'Autorità competente procederà alla conclusione (positiva) della Cds una volta acquisito il parere (o i pareri) che riguardano la matrice (o le matrici) interessate dalla modifica, senza attendere contributo/parere/silenzio-assenso del Comune.</p> <p><b>Si chiede se tale strada sia percorribile e giuridicamente corretta.</b></p>
--	--	--	---